



## 1. NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

### 1.1 Abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art. 19)

Di rilevante importanza è, in materia previdenziale, la disposizione che permette, a decorrere dal **1° gennaio 2009**, al pensionato – lavoratore di **cumulare totalmente** la pensione con i redditi derivanti sia da lavoro autonomo che da lavoro dipendente.

Tale disposizione si applica alle pensioni dirette di **anzianità** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della stessa, alle pensioni di **vecchiaia** conseguite *nel regime contributivo* in via anticipata rispetto all'età pensionabile (60 anni per le donne e 65 per gli uomini) nonché alle pensioni liquidate a carico della gestione separata.

La norma, che abroga i comma 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 335/95, si applica anche alle pensioni di vecchiaia liquidate, interamente con il sistema contributivo, ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni se uomini e 60 anni se donne, per le quali vigeva il parziale cumulo. Nulla è innovato per quanto attiene alle pensioni e assegni di invalidità, per i quali continuerà ad applicarsi l'attuale disciplina.

## 2. NORME IN MATERIA ASSISTENZIALE

### 2.1 Verifica del requisito sanitario ai fini della fruizione dell'invalidità civile (art. 80)

Il decreto legge in commento dispone che a partire dal **1° gennaio 2009** al **31 dicembre 2009** l'INPS attuerà un **piano di accertamenti di verifica** della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di pensione di invalidità civile.

L'invalido al quale sia stata notificata la convocazione a visita medica, che non si presenti per essere sottoposto all'accertamento sanitario previsto senza giustificato motivo, incorrerà nella **sospensione cautelativa** del beneficio economico; lo stesso avrà novanta giorni dalla data della notifica per produrre idonea giustificazione circa la mancata presentazione a visita; in caso contrario l'INPS provvederà alla **revoca** della prestazione dalla data della sospensione.

Al titolare di pensione di invalidità civile che abbia prodotto regolare giustificazione è fissata una nuova visita medica, alla quale l'interessato non potrà sottrarsi pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.

Sono esclusi dall'accertamento sanitario i **soggetti ultrasettantenni**, i **minori** nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100% ed i soggetti affetti da **patologie irreversibili** per i quali si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari richiesti per usufruire del beneficio economico.

Il comma 6 dispone che nei provvedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'istituto previdenziale, la legittimazione passiva spetti all'INPS.



I termini e le modalità di attuazione del piano straordinario saranno stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento.

## **2.2 Assegno sociale** (art. 20, comma 10)

L'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 aveva previsto che, ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale, gli **stranieri** titolari di carta di soggiorno, nonché di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno, fossero equiparati ai cittadini italiani.

Successivamente l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha previsto che l'**assegno sociale** sia concesso agli stranieri titolari di **carta di soggiorno**. Sono stati, quindi, esclusi dall'ammissione a detti benefici, gli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno, per durata non inferiore all'anno, di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

La norma in questione stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale è corrisposto, fermi restando i requisiti anagrafici e reddituali, ai cittadini stranieri a condizione che abbiano **soggiornato legalmente e in via continuativa almeno cinque anni** nel territorio nazionale.

Sull'argomento ribadiamo che per tutti, italiani e stranieri, la residenza abituale sul territorio nazionale è un requisito essenziale, in mancanza del quale l'assegno sociale viene revocato in quanto prestazione di tipo assistenziale che non può essere esportata.

## **3. NORME IN MATERIA di PUBBLICO IMPIEGO**

Il decreto in esame introduce importanti novità per quanto riguarda il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (assenze per malattia, part-time, ecc.); in questa sede, tuttavia, ci soffermeremo solo su quelle norme che hanno preminente carattere previdenziale.

### **3.1 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio** (art. 70)

A decorrere dal 1° gennaio 2009, i dipendenti pubblici, ai quali è riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, **potranno beneficiare esclusivamente dell'equo indennizzo** poiché il decreto abolisce la concessione degli ulteriori benefici economici consistenti, ormai, nei soli incrementi retributivi.

### **3.2 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo** (art. 72)

Esonero Dal Servizio

Dal 2009 al 2011, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche avranno la possibilità di chiedere ***l'esonero dal servizio nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni*** a condizione, però, che entro l'anno



maturino il requisito minimo di anzianità previsto dalla legge. La domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno e non potrà essere revocata. La norma in esame non si applica ai dipendenti della scuola.

La richiesta sarà oggetto di valutazione dell'amministrazione che deciderà sull'accoglimento della stessa in base alle proprie esigenze funzionali e dando priorità ai dipendenti interessati da processi di razionalizzazione oppure appartenenti a categorie per cui è prevista una riduzione di risorse.

Nel periodo dell'esonero, il dipendente percepirà **un trattamento economico pari al 50%** di quello che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio oppure del **70%** nel caso in cui si impegni in **attività di volontariato** in maniera esclusiva e continuativa. Tale attività dovrà essere adeguatamente certificata e documentata.

Al momento del collocamento a riposo, l'interessato avrà diritto al trattamento pensionistico che avrebbe ottenuto nel caso in cui fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico previsto nel periodo dell'esonero **sarà cumulabile** con altri redditi da **lavoro autonomo** o per **collaborazioni e consulenze** a condizione che non siano prestate a soggetti pubblici.

#### Trattenimento In Servizio

Il decreto in oggetto stabilisce nuove regole in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici. Tale istituto, previsto dal D. Lgs. n. 503/1992, consente al dipendente di continuare l'attività lavorativa per un massimo di due anni dopo il compimento dei limiti di età.

Gli interessati dovranno ora presentare l'apposita domanda tra i **24 e i 12 mesi** precedenti la data del raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza. Sarà **facoltà** di quest'ultima accogliere o meno la richiesta.

I trattenimenti in servizio in essere e quelli con decorrenza precedente il **31 dicembre 2008** sono **fatti salvi** dalla norma mentre saranno sottoposti a valutazione dell'amministrazione quelli accolti con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Le permanenze in servizio decorrenti dal 1° gennaio 2010 e già autorizzate dall'amministrazione saranno considerate decadute ed i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda.

#### Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro

L'ultimo comma dell'art. 72 stabilisce, infine, la possibilità del datore di lavoro pubblico di risolvere il rapporto di lavoro, previo **preavviso di sei mesi**, nei confronti del dipendente che raggiunga **l'anzianità massima contributiva dei 40 anni**.